

DECRETO COESIONE (D.L. 60/2024) - CONVERSIONE LEGGE N. 95 DEL 4 LUGLIO 2024 – NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 157, parte I del 6 luglio 2024](#), la **Legge n. 95 del 4 luglio 2024 di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60** (cd. *Decreto Coesione*).

Il decreto 60/2024 (cd. Decreto Coesione), oggi legge, ha introdotto una serie di bonus con sgravi contributivi agli articoli 21 (**Bonus Giovani settori strategici**), 22 (**Bonus Giovani**), 23 (**Bonus Donne**) e 24 (**Bonus ZES per il Mezzogiorno – ZES UNICA**).

Di seguito una breve sintesi

- **Art. 21 (Bonus Giovani settori strategici)**

Assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni non compiuti.

Datori di lavoro: Imprese settore privato operanti nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, costituite dal 1° Luglio 2024 al 31 dicembre 2025 da giovani disoccupati che non hanno compiuto 35 anni.

Periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Sgravio 100% Inps – Durata 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 – Importo 800 Euro mensili per ciascun lavoratore e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Compatibile senza alcuna riduzione con la deduzione maggiorata (cd. Maxisconto del 120%) del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.LGS. 216/2023) (si veda nostra nota del 4 luglio 2024)

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Le modalità di accesso, nonché i criteri di qualificazione dell'impresa nei settori strategici saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero Affari europei, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle imprese e del Made in Italy da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

- **Art. 22 (Bonus Giovani)**

1) Bonus Giovani nazionale

Assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (o stabilizzazione da contratto a termine a tempo indeterminato) di giovani fino a 35 anni non compiuti, mai occupati a tempo indeterminato.

Datori di lavoro settore privato.

Periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Compatibile senza alcuna riduzione con la deduzione maggiorata (cd. Maxisconto del 120%) del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.LGS. 216/2023) (si veda nostra nota del 4 luglio 2024)

Sgravio 100% Inps – Durata 24 mesi – Importo 500 Euro mensili per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2) Bonus Giovani ZES per il Mezzogiorno - ZES UNICA (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, **Sicilia**, Puglia, Calabria e Sardegna)

Operano le stesse condizioni di cui al n. 1, nel limite mensile massimo di importo di sgravio Inps è pari a 650 Euro e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

L'esonero di cui al punto 1 e 2 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo od a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Per entrambe le modalità operative saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione.

Compatibile senza alcuna riduzione con la deduzione maggiorata (cd. Maxisconto del 120%) del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.LGS. 216/2023) (si veda nostra nota del 4 luglio 2024). L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

- **Art. 23 (Bonus Donne)**

Assunzioni a tempo indeterminato di Donne di qualsiasi età

- 1) Bonus donne svantaggiate anche nell'ambito della ZES per il Mezzogiorno – ZES UNICA (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, **Sicilia**, Puglia, Calabria e Sardegna) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- 2) Lavoratrici ovunque residenti prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Datori di lavoro settore privato

Periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Sgravio 100% Inps – Durata 24 mesi – Importo 650 Euro mensili per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della specifica spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Compatibile senza alcuna riduzione con la deduzione maggiorata (cd. Maxisconto del 120%) del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.LGS. 216/2023) (si veda nostra nota del 4 luglio 2024)

Per beneficiare della misura in esame, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato

- **Art. 24 (Bonus ZES per il Mezzogiorno – ZES UNICA)**

Assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato di soggetti con 35 anni compiuti e disoccupati da almeno 24 mesi

Datori di lavoro settore privato che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione presso sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, **Sicilia**, Puglia, Calabria e Sardegna)

Periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Sgravio 100% Inps – Durata 24 mesi – Importo 650 Euro mensili per ciascuno lavoratore e comunque nei limiti della spesa a tal fine autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021- 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'agevolazione in esame spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero stesso e il conseguente recupero di quanto già fruito.

Compatibile senza alcuna riduzione con la deduzione maggiorata (cd. Maxisconto del 120%) del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.LGS. 216/2023) (si veda nostra nota del 4 luglio 2024)

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.